

D.P.R. 10 GENNAIO 1957, n. 3

(pubblicato nella G. U. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.)

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Statuto degli impiegati civili dello Stato

omissis

TITOLO IV

Comando e collocamento fuori ruolo

Capo I - Comando.

56. *Comando presso altra amministrazione.*

L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato¹.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono².

In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il comando^{3 4}.

¹ Comma così modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

² Articolo così sostituito dall'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

³ Comma aggiunto dall'art. 17, comma 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

⁴ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedasi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedasi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

57. *Trattamento del personale comandato e carico della spesa.*

L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonché ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonché agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente^{5 6}.

Capo II - Collocamento fuori ruolo.

58. *Presupposti e procedimento.*

Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei ministri competenti di concerto con il ministro per il Tesoro, sentito l'impiegato⁷.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'articolo 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati col regolamento^{8 9}.

59. *Trattamento e promozione del personale fuori ruolo.*

All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

⁵ Articolo così sostituito dall'art. 34 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

⁶ Per la disapplicazione delle norme contenute nel presente articolo, limitatamente al personale del comparto Ministeri, vedasi l'art. 34 del CCNL di cui all'Accordo 16 maggio 2001; per il comparto Aziende e Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo vedasi l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

⁷ Comma così modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

⁸ Vedasi il D.P.R. 30 aprile 1958, n. 571.

⁹ Vedasi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica^{10 11}.

omissis

www.exportstrategico.org

¹⁰ Articolo così sostituito dall'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

¹¹ Vedasi, anche, l'art. 37 del CCNL di cui all'Accordo 24 aprile 2002.